

AUDIT - TAX - ESG - LEGAL

Circolare mensile

Giugno 2024

Now, for tomorrow



NOTIZIE IN BREVE

TAX.....5

☉ Divieto di compensazione per ruoli superiori a 100.000,00 euro - chiarimenti5

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al divieto di compensazione per ruoli scaduti nel complesso superiori a 100.000,00 euro di cui all’art. 37 co. 49-quinquies del DL 223/2006, la cui disciplina riformata opera a partire dalle deleghe di pagamento presentate dall’1.7.2024.....5

☉ Le procedure di comunicazione e di utilizzo dei crediti 4.0.....5

Con riferimento alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e R&S sul sito del GSE sono state rese disponibili alcune FAQ in merito alla compilazione dei modelli ed inoltre l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 19.6.2024, ha fornito chiarimenti in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.....5

☉ Esclusione dall’obbligo di visto di conformità per il credito da Super-ACE6

Con la risposta a interpello n. 139/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’utilizzo in compensazione del credito da “super ACE” non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato tale credito (nel quadro RS).....6

☉ Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei giustificativi6

La conformità delle procedure di dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro è condizionata al fatto che vengano garantiti i requisiti di immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti dematerializzati richiesti dal Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, CAD) e dai relativi decreti attuativi (DM 17.6.2014 in ambito tributario).6

☉ La riforma delle sanzioni tributarie7

È stato pubblicato in G.U. il D.lgs. n. 87/2024 in tema di riforma delle sanzioni tributarie.7

☉ Super deduzione per nuove assunzioni 2024 - disposizioni attuative.....7

Con il DM 25.6.2024, pubblicato sul sito del MEF, sono state definite le disposizioni attuative della super deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato prevista per il 2024 dall’art. 4 del D.lgs. n. 216/2023.7

☉ Circolare n. 15/2024: Chiarimenti sulla compilazione degli ISA 20248



L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 (modelli REDDITI 2024), confermando il quadro applicativo complessivo rispetto agli scorsi anni.8

☉ **Da settembre accesso ai servizi on line INPS solo con SPID, CIE e CNS per intermediari e aziende**8

La circolare n. 77/2024 dell’INPS ha confermato che dal 1° settembre 2024 l’accesso ai servizi on line da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla L. 12/79, sarà consentito esclusivamente mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.8

☉ **Retroattività e Favor Rei: La Cassazione e le nuove soglie di compensazione**9

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di superamento della soglia annuale per la compensazione di tributi, si deve fare riferimento al limite attuale di 2 milioni di euro, anche per le violazioni passate.9

☉ **Imposta Minima Nazionale: Novità e Applicazioni**9

Il decreto pubblicato dal Mef il 3 luglio scorso introduce importanti novità sull’imposta minima nazionale (Qdmtt), che si applica con priorità rispetto alle altre imposte del progetto Pillar 2 (la Irr e la Utr).9

AUDIT 10

☉ **Azioni di responsabilità dei revisori legali** 10

Con sentenza n. 115 del 1° luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato che nella disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, non è inequivocabilmente irragionevole far decorrere, dalla data di deposito della relazione sul bilancio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l’incarico.10

☉ **Bilancio enti del terzo settore** 10

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore”. Tra le principali novità si segnalano l’aumento dei parametri per la redazione dei bilanci, la tenuta delle scritture contabili, la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti o una società di revisione legale. Inoltre, nuovi termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la possibilità per tutti gli enti del terzo settore di svolgere le assemblee da remoto anche qualora lo statuto dell’ente non lo preveda.10

LEGAL 13

☉ **“DDL Cyber”: il nuovo volto della sicurezza informatica italiana** 13





Lo scorso 19 giugno 2024 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge contenente "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"(DDL Cybersicurezza), sviluppato in risposta alla crescente minaccia rappresentata dagli attacchi informatici che colpiscono sia il settore pubblico che privato, mettendo a rischio i dati sensibili, le infrastrutture critiche e la sicurezza nazionale.13

☛ **Il brevetto e la “Bolar Clause”14**

La Cassazione Civile, sez. I, con sent. del 5 luglio 2024, n. 18372, affronta la c.d. “Bolar clause”.14

☛ **Principio di irrilevanza penale per operazioni Infragruppo a prezzi gonfiati.....14**

La sentenza della Cassazione n. 26520 del 2024 chiarisce che se i beni o servizi fatturati corrispondono a quelli realmente ceduti e il prezzo è stato effettivamente pagato, anche se incongruo, non si configura il reato di fatturazione parzialmente inesistente. Questo perché non vi è discrepanza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione documentale.14

ESG.....16

☛ **Nuova Direttiva UE sulla Due Diligence di Sostenibilità (CSDDD).....16**

La Commissione Europea ha recentemente pubblicato la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), una nuova direttiva che impone alle imprese di identificare e mitigare i danni ambientali e le violazioni dei diritti umani nelle loro catene di valore.16

☛ **Sostenibilità Aziendale: la nuova frontiera della Rendicontazione secondo la CSRD.....16**

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il recepimento della direttiva UE 2022/2464, nota come Corporate sustainability reporting directive (CsrD), che impone obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità.16

SCADENZARIO.....17



APPROFONDIMENTI

TAX

Divieto di compensazione per ruoli superiori a 100.000,00 euro - chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al divieto di compensazione per ruoli scaduti nel complesso superiori a 100.000,00 euro di cui all'art. 37 co. 49-quinquies del DL 223/2006, la cui disciplina riformata opera a partire dalle deleghe di pagamento presentate dall'1.7.2024.

Con la circ. 28.6.2024 n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- ai fini della soglia dei 100.000,00 euro non si contano i debiti oggetto di una dilazione dei ruoli non decaduta o di una rottamazione dei ruoli dilazionata non decaduta;
- se la dilazione decade concorrono alla soglia dei 100.000,00 euro le rate non ancora pagate, mentre, se si tratta di rottamazione, l'intero debito residuo, inclusi sanzioni e interessi;
- tra i debiti rilevano non solo le imposte ma anche le sanzioni e gli interessi, essendo tuttavia esclusi gli interessi di mora e i compensi di riscossione;
- il ruolo può essere pagato mediante compensazione ai sensi dell'art. 31 del DL 78/2010 ma solo utilizzando crediti per imposte erariali, non, quindi, crediti agevolativi (i ruoli derivanti da avvisi di recupero di crediti di imposta non possono in ogni caso essere pagati mediante compensazione).

Con la risposta a interpello 20.6.2024 n. 136, è stato invece precisato che il divieto di compensazione concerne anche i crediti ex art. 121 del DL 34/2020, ossia quelli derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in tema di detrazioni edilizie.

Le procedure di comunicazione e di utilizzo dei crediti 4.0

Con riferimento alle comunicazioni necessarie per l'utilizzo dei crediti d'imposta 4.0 e R&S sul sito del GSE sono state rese disponibili alcune FAQ in merito alla compilazione dei modelli ed inoltre l'Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 19.6.2024, ha fornito chiarimenti in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.

In primo luogo, in merito alle comunicazioni necessarie per l'utilizzo dei crediti d'imposta 4.0 e R&S alla luce dell'art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024, sul sito del GSE sono state rese disponibili, oltre alla specifica [guida](#) all'utilizzo del Portale Transizione 4.0, alcune [FAQ](#) relative alla compilazione dei moduli.

Con l'ultima di queste FAQ, datata 17 giugno, considerando che dal 18.5.2024 è possibile inviare la comunicazione esclusivamente mediante il portale GSE, è stato precisato che i moduli già inviati via PEC non devono essere trasmessi nuovamente tramite il portale. Per avere conferma dell'avvenuta ricezione della PEC



da parte del GSE, occorre verificare se è disponibile sulla propria casella di posta la “ricevuta di avvenuta consegna”.

Per quanto riguarda invece l’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, dal 17.6.2024 vengono sospese le ricevute dei relativi modelli F24 per 30 giorni.

In tale periodo l’Agenzia verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.

In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Esclusione dall’obbligo di visto di conformità per il credito da Super-ACE

Con la risposta a interpello n. 139/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’utilizzo in compensazione del credito da “super ACE” non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato tale credito (nel quadro RS).

Secondo quanto ricordato dalla risposta in esame l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione riguarda *“tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali”*, che emergono dalla dichiarazione e che vengono utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che:

- il credito da “super ACE” è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle suddette imposte;
- l’indicazione del credito in parola nella dichiarazione dei redditi è funzionale all’attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto.

Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei giustificativi

La conformità delle procedure di dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro è condizionata al fatto che vengano garantiti i requisiti di immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti dematerializzati richiesti dal Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, CAD) e dai relativi decreti attuativi (DM 17.6.2014 in ambito tributario).

Con specifico riguardo alle spese per il trasporto in taxi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 142/2024, precisa che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo; è necessario che la stessa sia



correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).

La riforma delle sanzioni tributarie

È stato pubblicato in G.U. il D.lgs. n. 87/2024 in tema di riforma delle sanzioni tributarie.

Come già anticipato nella precedente circolare mensile, il decreto prevede una generale attenuazione di diversi trattamenti sanzionatori (ad esempio, in relazione alla dichiarazione infedele), la modifica di alcuni istituti (rapporti tra processo penale e tributario, valenza penale dei pagamenti dei debiti fiscali in occasione delle varie dilazioni tributarie, possibilità di applicare il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso) e la revisione di alcune fattispecie sanzionatorie (nel caso della c.d. “fattura spia”, ai fini della regolarizzazione non sarà più necessaria l’autofattura con pagamento dell’imposta in vista della successiva detrazione).

In particolare, in base alle nuove disposizioni:

- la dichiarazione infedele sarà punita in misura fissa del 70% e non più dal 90% al 180% (art. 1 del D.lgs. 471/97);
- non ci sarà più l’aumento del terzo per i redditi esteri non dichiarati;
- se viene presentata una dichiarazione integrativa prima di un qualsiasi controllo, la sanzione sarà del 50%.

Non opera quanto prevede l’art. 3 del D.lgs. 472/97 e, quindi, l’istituto del *favor rei*.

Le nuove sanzioni, eccezion fatta per le norme di natura penale e inerenti ai rapporti tra processo penale e tributario, trovano applicazione per le violazioni commesse dall’1.9.2024 e operano:

- in occasione dei modelli REDDITI e IRAP 2024 (inerenti al periodo di imposta 2023) in scadenza il 15.10.2024;
- per il modello 770/2024 (sempre relativo al 2023) in scadenza il 31.10.2024;
- per l’IVA, il 30.4.2025, ossia la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2025 (inerente al periodo di imposta 2024).

Super deduzione per nuove assunzioni 2024 - disposizioni attuative

Con il DM 25.6.2024, pubblicato sul sito del MEF, sono state definite le disposizioni attuative della super deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato prevista per il 2024 dall’art. 4 del D.lgs. n. 216/2023.

Ai fini della determinazione del reddito, il costo del personale come sopra determinato è maggiorato (art. 5 co. 2 e 3 del DM 25.6.2024):

- di un importo pari al 20%;



- di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti riconducibili a ciascuna delle categorie meritevoli di maggior tutela individuate nell'Allegato 1 al DLgs. 216/2023; in tal caso, quindi, la maggiorazione totale sarà pari al 30% (cfr. Relazione illustrativa al DM).

Con riferimento alla determinazione dell'incremento occupazionale, condizione necessaria per fruire della super deduzione, l'art. 4 del DM 25.6.2024 ha definito specifiche regole.

Tra le principali, si segnalano le seguenti:

- rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel 2024;
- i lavoratori *part time* rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
- rilevano per l'impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- non rilevano i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimento di azienda o rami d'azienda per effetto di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) o di cessione dei contratti di lavoro ex art. 1406 c.c., sempre che il contratto sia in essere al termine del 2024.

Circolare n. 15/2024: Chiarimenti sulla compilazione degli ISA 2024

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2023 (modelli REDDITI 2024), confermando il quadro applicativo complessivo rispetto agli scorsi anni.

Si segnala in particolare come venga evidenziato l'inserimento nel quadro F dei modelli ISA del campo 2 al rigo F08, che consente di segnalare se è stato effettuato l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell'art. 1 co. 78 - 85 della L. 213/2023. Il ricorso a tale misura, infatti, avrebbe determinato l'anomalia di diversi indicatori, con conseguente riflesso negativo in termini di affidabilità fiscale. Barrando la casella, invece, gli indicatori coinvolti vengono disattivati.

Da settembre accesso ai servizi on line INPS solo con SPID, CIE e CNS per intermediari e aziende

La circolare n. 77/2024 dell'INPS ha confermato che dal 1° settembre 2024 l'accesso ai servizi on line da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla L. 12/79, sarà consentito esclusivamente mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.



Si ricorda che l'Istituto di previdenza aveva avviato nel corso del 2021 il processo di dismissione dell'accesso ai servizi online con il PIN, in attuazione di quanto disposto dall'art. 24 comma 4 del DL 76/2020 (conv. L. 120/2020), a favore delle suddette nuove identità digitali.

L'INPS era comunque già intervenuto con la circolare 2 luglio 2021 n. 95, prevedendo sia un periodo di transizione dal PIN verso l'utilizzo di credenziali SPID, CIE e CNS, sia l'impossibilità di accesso tramite PIN ai servizi on line con profili diversi da quello di cittadino a partire dal 1° settembre 2021.

Retroattività e Favor Rei: La Cassazione e le nuove soglie di compensazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di superamento della soglia annuale per la compensazione di tributi, si deve fare riferimento al limite attuale di 2 milioni di euro, anche per le violazioni passate.

La decisione deriva dal principio del favor rei, che prevede l'applicazione della sanzione più favorevole al contribuente.

Tuttavia, l'innalzamento del plafond non ha mitigato la sanzione, ma ha reso non sanzionabile la compensazione fino alla nuova soglia. Pertanto, le sanzioni scattano solo sull'eccedenza rispetto a tale soglia. Questo principio è ora applicabile retroattivamente a tutti i procedimenti in corso per violazioni al limite di compensazione annua.

Imposta Minima Nazionale: Novità e Applicazioni

Il decreto pubblicato dal Mef il 3 luglio scorso introduce importanti novità sull'imposta minima nazionale (Qdmtt), che si applica con priorità rispetto alle altre imposte del progetto Pillar 2 (la Irr e la Utp).

La Qdmtt, definita come Safe Harbour, comporta che l'eventuale imposizione (Qdmtt top-up tax) prelevata dall'Italia dovrà considerarsi definitiva nell'ambito del gruppo e nessuna ulteriore attività di compliance dovrà essere eseguita.

Il calcolo della Qdmtt segue le direttive del decreto legislativo 209/2023, richiedendo una suddivisione delle entità in sottoinsiemi specifici per un calcolo autonomo.

Le entità apolidi italiane sono soggette all'imposta minima nazionale, in linea con le nuove disposizioni del Commentario.

Nel calcolo della Qdmtt non si considerano le imposte estere prelevate secondo regimi di Cfc o trasparenza fiscale, ad eccezione della imposta italiana calcolata sui passive income delle entità estera per la parte che eccede quanto necessario affinché quest'ultima raggiunga l'aliquota di imposizione minima relativamente a tali elementi reddituali.

L'articolo 10 del decreto legislativo 209/2023 stabilisce infine la responsabilità congiunta delle entità italiane per il pagamento della Qdmtt, con particolari regole per gruppi a controllo congiunto.



AUDIT

Azioni di responsabilità dei revisori legali

Con sentenza n. 115 del 1° luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato che nella disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, non è inequivocabilmente irragionevole far decorrere, dalla data di deposito della relazione sul bilancio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l'incarico.

Con la sentenza n. 115 del 1° luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato che nella disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, non è indiscutibilmente irragionevole far decorrere, dalla data di deposito della relazione sul bilancio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l'incarico. In proposito viene argomentato come il revisore sia esposto, da un lato a una responsabilità solidale con gli amministratori e, da un altro lato, sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta, il suo inadempimento produce un danno alla società che ha conferito l'incarico, la quale può far valere sin da subito una pretesa risarcitoria. La Corte costituzionale ha quindi ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano sull'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sul presupposto che l'ambito applicativo della disposizione si intenda riferito alla sola azione risarcitoria della società. A tale proposito la Corte ricorda il margine di discrezionalità del legislatore nel disciplinare la decorrenza della prescrizione e che, nel caso delle azioni risarcitorie, deve contemperare l'interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell'interesse del danneggiante a non doversi difendere a distanza di molto tempo da richieste di danni. La corte conclude poi che lo stesso termine invece non è ragionevole e non può valere per soci e terzi, i quali, fintantoché l'affidamento ingenerato dalla relazione erronea o scorretta non abbia determinato un concreto sviamento della loro autonomia negoziale, non subiscono danni. A essi dovrà, dunque, applicarsi la regola generale dell'art. 2947 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal fatto illecito produttivo di danni.

Bilancio enti del terzo settore

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore". Tra le principali novità si segnalano l'aumento dei parametri per la redazione dei bilanci, la tenuta delle scritture contabili, la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti o una società di revisione legale. Inoltre, nuovi termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la possibilità per tutti gli enti del terzo settore di svolgere le assemblee da remoto anche qualora lo statuto dell'ente non lo preveda.

Il Senato nella seduta del 25 giugno 2024 ha approvato in via definitiva il DDL recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore", il cui articolo 4 prevede modifiche di rilievo al Codice di Terzo



Settore nonché misure di semplificazione per gli ETS di cui al D.Lgs. 117/2017. Si tratta di importanti modifiche che coinvolgono diversi ambiti, tra cui attività diverse e sponsorizzazioni, personalità giuridica, bilancio, possibilità di delega nel registro unico nazionale del Terzo settore, rapporti di lavoro qui di seguito riepilogate in sintesi. In particolare ci si sofferma sulle modifiche inerenti alla redazione del bilancio e alla nomina dell'organo di controllo e del revisore.

Nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio

Il decreto modifica i limiti dimensionali per la redazione del bilancio, fissati dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. In particolare il limite di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate pari a 220.000 euro previsto per la redazione del bilancio di esercizio secondo il principio di competenza, formato da stato patrimoniale; rendiconto gestionale e relazione di missione viene innalzato a 300.000 euro. Al di sotto di tale soglia è possibile predisporre un bilancio in forma di Rendiconto per cassa. Tale disposizione viene limitata agli enti del terzo settore privi di personalità giuridica.

Ulteriore semplificazione riguarda gli enti del terzo settore che non raggiungono 60.000 euro di entrate. Per tali enti, il nuovo comma 2-bis aggiunto all'articolo 13 del Codice del Terzo settore dispone che il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il decreto interviene anche sul comma 5 del predetto articolo 13 del Codice del Terzo settore che, nella versione attualmente vigente, stabilisce che gli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. La modifica approvata dispone che tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio, secondo i modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

Nuove soglie per la nomina dell'organo di controllo

Il decreto modifica anche i parametri dimensionali fissati per la nomina di un organo di controllo intervenendo sull'articolo 30, comma 2 del Codice del terzo settore che prevede che nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando sono stati costituiti patrimoni destinati oppure quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro (nuovo limite stabilito in 150.000 euro);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro (nuovo limite stabilito in 300.000 euro);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (nuovo limite stabilito in 7 unità).

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.



Nuove soglie per la nomina del revisore legale dei conti

Il decreto aumenta anche i limiti dimensionali previsti per la nomina del revisore legale dei conti intervenendo sull'articolo 31, comma 1, del Codice del terzo settore che dispone che le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro (nuovo limite stabilito 1.500.000 di euro);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro (nuovo limite stabilito 3.000.000 di euro);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità (nuovo limite stabilito 20 unità).

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.



LEGAL

“DDL Cyber”: il nuovo volto della sicurezza informatica italiana

Lo scorso 19 giugno 2024 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge contenente "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"(DDL Cybersicurezza), sviluppato in risposta alla crescente minaccia rappresentata dagli attacchi informatici che colpiscono sia il settore pubblico che privato, mettendo a rischio i dati sensibili, le infrastrutture critiche e la sicurezza nazionale. In particolare, il progetto si propone di rafforzare le capacità di cybersecurity nazionale attraverso la creazione di strutture e organismi specializzati, come il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nonché attraverso la collaborazione interistituzionale tra enti governativi, forze dell'ordine e il settore privato.

Altro obiettivo del DDL è quello di potenziare le misure preventive mediante l'introduzione di standard e protocolli di sicurezza obbligatori per le aziende e le istituzioni che gestiscono le infrastrutture critiche, nonché di sensibilizzare i pubblici e i privati dipendenti con iniziative di formazione volte a far acquisire maggiore consapevolezza in tema di minacce informatiche e competenze di base per la difesa contro le stesse.

Per quanto concerne gli interventi del disegno di legge sul codice penale, l'articolo 16 del testo prevede l'introduzione di nuove fattispecie criminose c.d. "informatiche", come anche l'estensione dell'ambito di operatività di figure di reato già esistenti, per finire con un generale inasprimento del sistema sanzionatorio relativo ai reati informatici, con speciale riguardo a quelli che minacciano la sicurezza nazionale, i dati personali e l'interruzione di servizi essenziali. Interessante, infatti, è la nuova fattispecie aggiunta al comma 3 dell'articolo 629 c.p., riferita all'estorsione commessa mediante la perpetrazione o la minaccia di commissione reati informatici, il cui scopo è evidentemente quello di contrastare il frequente fenomeno dei c.d. "ransomware" e degli attacchi *hacker* ai danni di imprese private e Pubbliche Amministrazioni, volti ad ottenere dalle vittime il pagamento di cospicui riscatti.

Particolare attenzione il legislatore rivolge altresì verso il rafforzamento delle norme sulla protezione dei dati personali, prevedendo l'introduzione di controlli più rigorosi e sanzioni per le organizzazioni che non rispettano le norme sulla protezione dei dati.

Nondimeno, uno tra gli impatti più rilevanti della novella è sicuramente la sua implicazione sul sistema previsto dal D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, atteso che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni potrebbe portare all'inclusione dei nuovi reati informatici nel novero dei reati presupposto ivi contemplati. Conseguenza inevitabile per le aziende sarà dunque la necessità di aggiornare i modelli di organizzazione, gestione e controllo, al fine di inglobare le nuove disposizioni in materia di cybersecurity e prevenzione dei reati informatici, che comporta anzitutto l'identificazione e la valutazione degli specifici rischi legati al cybercrime, l'implementazione di nuove procedure e controlli interni per prevenirne la verifica, unitamente allo sviluppo – come sopra ricordato – di programmi di formazione per i dipendenti sulle nuove norme e al rafforzamento delle attività di monitoraggio e audit per assicurare l'efficace attuazione delle misure adottate.



Tutto questo, naturalmente, rafforzerà il ruolo chiave dell'Organismo di Vigilanza, che dovrà monitorare l'adozione e l'efficacia delle misure di cybersecurity, verificare che i modelli di organizzazione, gestione e controllo risultino adeguati e aggiornati rispetto alle nuove normative e segnalare, infine, le eventuali criticità o non conformità agli organi aziendali competenti.

Concludendo, l'introduzione di queste nuove disposizioni rappresenta un notevole avanzamento nel panorama degli strumenti volti a sviluppare e, quindi, migliorare la resilienza delle organizzazioni italiane – pubbliche e private - contro i pericoli informatici, nonché a promuovere una cultura di rafforzamento della sicurezza cibernetica.

Il brevetto e la “Bolar Clause”

La Cassazione Civile, sez. I, con sent. del 5 luglio 2024, n. 18372, affronta la c.d. “Bolar clause”.

Il tema del contendere verteva sull'interpretazione dell'art. 68, I comma, lett. b) del codice di proprietà industriale (c.p.i.) che statuisce: «*la facoltà esclusiva attribuita dal brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: ... b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie*» (c.d. “Bolar clause”).

A tal proposito, nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione afferma come, in tema di limitazioni del diritto di brevetto e di interpretazione e applicazione dell'art. 68, comma 1, lett. b), c.p.i., la *ratio* sia quella di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci generici per non prolungare la durata della privativa, consentendo ai produttori genericisti di iniziare le attività amministrative e di sperimentazione prodromiche all'ottenimento di un'AIC, pur in costanza del brevetto di riferimento, introducendo limiti al diritto di esclusiva.

Inoltre, l'eccezione Bolar può ritenersi applicabile anche all'attività di terzi che producono il principio attivo del farmaco brevettato, per finalità registrative non proprie ma di terzi genericisti, non attrezzati a produrre in proprio, ma intenzionati ad entrare sul mercato, alla scadenza dell'esclusiva del titolo brevettuale. La Cassazione precisa, tuttavia, come tale interpretazione estensiva della eccezione presupponga, perché possa affermarsi che la finalità Bolar connoti l'attività del produttore del principio attivo *ab origine* ed *ex ante*, oltre alla preventiva richiesta da parte del genericista, anche che tale finalità registrativa sia indicata a livello negoziale quale limite di utilizzo, come previsione dell'impegno all'uso del principio attivo secondo le finalità Bolar.

Principio di irrilevanza penale per operazioni Infragrappo a prezzi gonfiati

La sentenza della Cassazione n. 26520 del 2024 chiarisce che se i beni o servizi fatturati corrispondono a quelli realmente ceduti e il prezzo è stato effettivamente pagato, anche se incongruo, non si configura il reato



di fatturazione parzialmente inesistente. Questo perché non vi è discrepanza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione documentale.

Il caso in questione riguardava la vendita di prodotti agricoli tra società collegate, dove l'accusa sosteneva che ci fosse stata una sovrapproduzione. Tuttavia, la difesa ha sostenuto che, nonostante i prezzi fossero superiori a quelli di mercato, le operazioni non potevano considerarsi inesistenti poiché i beni erano stati realmente venduti e i prezzi effettivamente corrisposti.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, sottolineando che gli acquisti di beni per l'attività di impresa a prezzi incongrui, ma realmente corrisposti, non possono essere considerati operazioni inesistenti o sovrapprodurre ai sensi dell'articolo 1 lett. a) del d.lgs. 74/2000. Inoltre, la sentenza apre interessanti spunti di riflessione sia per i prezzi di trasferimento infragruppo sia per le contestazioni di antieconomicità dei costi.

In conclusione, la sentenza stabilisce che non tutte le operazioni a prezzi incongrui sono penalmente rilevanti e che è necessario valutare caso per caso la presenza di eventuali condotte illecite.



ESG

Nuova Direttiva UE sulla Due Diligence di Sostenibilità (CSDDD)

La Commissione Europea ha recentemente pubblicato la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), una nuova direttiva che impone alle imprese di identificare e mitigare i danni ambientali e le violazioni dei diritti umani nelle loro catene di valore.

La CSDDD si applica principalmente alle società con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato di 450 milioni di euro, o società facenti parte di gruppi che soddisfano questi criteri.

Le imprese dovranno adottare misure di due diligence per prevenire danni ambientali e violazioni dei diritti umani. Questo include l'identificazione dei rischi, la valutazione dell'impatto e l'attuazione di piani di mitigazione.

Occorrerà creare un piano di transizione per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l'Accordo di Parigi, e offrire sostegno alle PMI nella loro catena di valore, come formazione e assistenza finanziaria.

La direttiva entrerà in vigore il 25 luglio 2024 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 luglio 2026.

Sostenibilità Aziendale: la nuova frontiera della Rendicontazione secondo la CSRD

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il recepimento della direttiva UE 2022/2464, nota come Corporate sustainability reporting directive (CsrD), che impone obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità.

Le nuove norme si applicheranno a tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi, incluse le PMI con strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, escludendo le microimprese.

La rendicontazione di sostenibilità dovrà seguire gli standard europei Esrs e utilizzare il formato elettronico unico europeo (Esef) in XHTML con marcature xbrl. Il decreto prevede inoltre il confronto con i rappresentanti dei lavoratori per discutere le informazioni di sostenibilità e i metodi per ottenerle e verificarle.

Queste misure mirano a migliorare la trasparenza e la diffusione delle informazioni sugli impatti ambientali, sociali e di governance (Esg) delle attività aziendali



SCADENZARIO

Principali scadenze di luglio 2024

N.B. L'art. 37, D.lgs. n. 13/2024, contenente disposizioni "in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale" **ha prorogato dal 30.6 al 31.7.2024 senza maggiorazione il termine di versamento del saldo 2023 / primo acconto 2024** delle imposte sui redditi / IRAP nonché del saldo IVA 2023, **a favore dei soggetti ISA (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569)**, compresi i contribuenti forfetari / minimi nonché i soci / associati / collaboratori di società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA.

I versamenti possono quindi essere effettuati entro il 31.7.2024, senza maggiorazione.

Nel Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via preliminare il 20.6.2024 è contenuta, a favore dei predetti soggetti, anche la possibilità di " differire " il versamento di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

DATA	ADEMPIMENTO	
16 luglio	IVA Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	IREF Ritenute alla fonte dividendi	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
25 luglio	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensili/trimestrali	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese/trimestre precedente (soggetti mensili) nei confronti di soggetti UE.
31 luglio	VERSAMENTI IMPOSTE E CCIAA CON MAGGIORAZIONE <small>Saldo 2023 / 1° acconto 2024</small>	Versamento saldo 2023 e 1° acconto 2024 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti Ires - Irap con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
	VERSAMENTI IMPOSTE E CCIAA APPROVAZIONE BILANCIO A GIUGNO 2024 <small>Saldo 2023 / 1° acconto 2024</small>	Versamento saldo 2023 e 1° acconto 2024 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti Ires - Irap che hanno approvato il bilancio nel termine lungo di 180gg o non l'hanno ancora approvato entro lo stesso termine, senza maggiorazione.



31 luglio (segue)	Inps Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.
	IVA TR <i>Il trim 2024</i>	Termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al II trimestre 2024.
	PROVVIGIONI <i>Il trim 2024</i>	Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente.

